

# STATUTO

## **CTAcli Ra insieme aps**

### **ART. 1-**(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, a seguito del nulla osta del Consiglio di Presidenza del CTA Provinciale del 22/02/2018, con atto costitutivo ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), la costituzione di una **associazione** di Promozione Sociale, come gruppo di Base del CTA di Ravenna, avente durata illimitata e la seguente denominazione: **CTAcli Ra insieme aps**, Ente di Terzo Settore, da ora in avanti denominata "**associazione**", con sede legale presso la Casa del Volontariato in Via Sansovino, 57 48124 Ravenna, nel Comune di Ravenna e può aprire sedi operative ove si rende necessario. L'eventuale trasferimento della sede legale potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea e non richiederà formale variazione del presente statuto, purchè resti all'interno del Comune di Ravenna.

E' affiliata al CTA-Centro Turistico ACLI e potrà collaborare con i Circoli delle Associazioni Specifiche ACLI come previste dall'Art.51 dello statuto nazionale ACLI, direttamente o tramite convenzioni esistenti o da realizzare.

I Soci sono iscritti annualmente al CTA-Centro Turistico ACLI secondo le modalità e le condizioni stabiliti dagli appositi livelli organizzativi.

### **ART. 2-**(Scopo, finalità e attività)

*Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'**associazione** le norme vigenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art.101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.*

L'**associazione** non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività gratuita dei propri associati. Si ispira ai principi di democrazia e di eguaglianza dei diritti di tutti gli associati, a tutti i livelli e per conseguire i suoi scopi sociali si collega alla rete territoriale CTA, ACLI e dei suoi Servizi. Promuove e realizza, progetti di autogestione delle attività culturali, sociali, ricreative, turistiche, educative, scambi, e la promozione della convivenza e della solidarietà. Il coordinamento e la gestione diretta o indiretta dei servizi, o in convenzione. Promuove la solidarietà, il volontariato e l'aggregazione sociale attraverso lo svolgimento di attività rivolte a migliorare la qualità della vita, la convivenza fra culture ed etnie diverse, la costruzione della pace, la salvaguardia del creato. L'**associazione**, è anche un Movimento educativo e sociale, opera nella propria autonoma responsabilità per favorire la crescita e l'aggregazione dei diversi soggetti sociali e delle famiglie, attraverso la formazione, l'azione sociale, la promozione di servizi, imprese a finalità sociale e associative. La formazione aclista, nel considerare la trascendente dignità della persona, sostiene processi volti alla maturazione di coscienza critica e all'esercizio di responsabilità in una coerente testimonianza di vita cristiana ecumenicamente aperta al dialogo. L'azione sociale dell'**Associazione** si manifesta a partire dall'esperienza di vita e di lavoro di uomini e di donne, favorisce l'esercizio di responsabilità e sviluppa opportunità di partecipazione dei cittadini per la crescita della società civile e la vitalità delle istituzioni e sviluppa:

L'**associazione** persegue le attività di seguito riportate di cui **all'Art.5** del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

**d)**- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

**e)**- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

**f)**- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;;

**g)**- formazione universitaria e post-universitaria;

**i)**- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

**j)**- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

**k)**- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

**m)**- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

**p)**- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

**r)**- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

**v)**- promozione della cultura della Cittadinanza Attiva, della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

**w)**- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

**1-** La fruizione, valorizzazione e la promozione della conoscenza del patrimonio artistico, culturale e ambientale, degli eventi e del patrimonio turistico, in particolare: I beni riconosciuti dall'Unesco come patrimonio dell'Umanità, i beni museali, monumentali, ambientali, archeologici, librario e archivistico; l'assistenza al pubblico anche giovanile, sia per necessità di elevazione culturale che di studio e ricerca; la formazione didattica anche degli studenti; la diffusione della cultura e della sensibilità all'uso corretto dei Beni presenti negli ambiti sociali e territoriali sempre più vasti, gestendo direttamente o indirettamente anche servizi di funzionamento, accoglienza, fruizione e informazione adeguati agli scopi dell'**Associazione**.

**2-** La promozione e l'attuazione di ricerche e documentazioni sia storiche che bibliografiche, nonché l'attuazione di opportune progettazioni intese allo sviluppo delle attività dell'Associazione.

**3-** La tutela, il corretto comportamento dei fruitori, il recupero, il restauro anche di Beni Culturali, mediante l'applicazione di qualsiasi nuova tecnologia che si possa presentare utile allo scopo e l'intervento a fianco dei servizi della Protezione Civile in caso di calamità od evento straordinario. A tale scopo si costituirà, all'interno dell'**Associazione**, una sezione specifica che potrà operare anche in convenzione con altre organizzazioni, sia per stabilire programmi comuni di intervento, sia per l'utilizzo di attrezzature necessarie.

**4-** L'organizzazione, per i propri Associati individuali o di gruppo, anche costituiti, per viaggi, vacanze, gite, visite culturali, vacanze studio, pellegrinaggi, escursioni in Italia e all'Estero in località di interesse culturale, climatico, termale, nonché di altre attività turistiche - ricettive in genere.

**5-** La memorizzazione sistematica e la riproduzione, sotto qualsiasi forma consentita, dei risultati delle attività anche sui Beni Culturali e Ambientali e del patrimonio turistico, l'accesso con collegamenti telematici o la costituzione di banche dati ed elaborazioni che favoriscano la divulgazione, la conoscenza e la fruizione per fasce sociali sempre più vaste.

- 6-**Progetti per giovani e famiglie, in collaborazione con Enti e Organizzazioni di interscambio.
- 7-**La formazione e l'aggiornamento anche dei propri Associati nelle figure di tecnici, promotori, animatori, accompagnatori, guide o hostess anche mediante corsi, stage, convegni, incontri di studio, sia locali, nazionali che internazionali, con particolare riferimento ai servizi di comunicazione, informazione, accoglienza e ospitalità.
- 8-**La produzione e la vendita di materiali che promuovano la divulgazione e la migliore fruizione dei Beni Culturali, Ambientali e Turistici in generale.
- 9-**Favorire e promuovere lo sviluppo di ogni forma di risparmio, anche fra i soci ed i loro familiari, nelle forme e nei modi consentiti dalla legge, tendenti a facilitare l'accesso al consumo di servizi culturali, vacanze e viaggi associativi.
- 10-**Iniziativa di relazione con le istituzioni, perché promuovano politiche di sviluppo per il volontariato nel turismo sociale, culturale, religioso e la disponibilità di strutture e spazi di intervento adeguati allo sviluppo della pratica culturale, turistica e della vacanza di tutti i cittadini.
- 11 -**L'edizione di strumenti di moderna comunicazione, anche digitali, nelle forme e nei modi più opportuni, riguardanti i temi e le attività dell'**associazione**.
- 12-**La gestione diretta o indiretta o in convenzione: case per ferie, soggiorni, mense, ristoranti, villaggi turistici, campeggi, rifugi, nonché complessi e impianti in località di interesse artistico, montane, marine e termali; Uffici o servizi di informazione, accoglienza turistica diretti o in convenzione con le istituzioni, alberghi, pensioni, ristoranti ed altri servizi turistici e ricreativi.
- 13-** progetti di interscambio giovanile e familiare con paesi dell'Unione europea e non, ed integrazione degli stranieri residenti o domiciliati in Italia, siano essi cittadini dell'Unione Europea od extraeuropea; progetti di integrazione turistica e di interscambio fra le diverse sedi della rete ACLI e dei suoi Servizi in Italia e all'estero;
- 14-** l'edizione di strumenti digitali, bollettini, pubblicazioni e riviste riguardanti temi ed argomenti oggetto dell'attività dell'associazione;
- 15-**Svolgere tramite propri associati, servizi di volontariato a supporto delle attività svolte dalle ACLI e dei suoi Servizi ai vari livelli; delle Diocesi o Parrocchie; Case del Volontariato; Aziende Municipalizzate; dei Comuni nell'ambito della cura e rigenerazione dei Beni Comuni Urbani, ecc.. stipulando apposite convenzioni o patti di collaborazione.
- 16-** ogni altra attività che sia in maniera diretta o indiretta attinente agli scopi sociali.
- L'Associazione**, inoltre, si avvale, in forza dello Statuto del CTA Nazionale, della collaborazione delle imprese e dei servizi promossi dalle ACLI, nel rispetto delle disposizioni statutarie delle ACLI, stipulando apposite convenzioni con le stesse.
- L'**associazione** non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'**associazione** può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'**associazione** può svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

### **ART. 3-**(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci le persone fisiche. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. L'adesione all'**Associazione** è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio di Presidenza una domanda scritta che dovrà contenere:

-l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

-la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio di Presidenza delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione nel libro degli associati.

Il Consiglio di Presidenza deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Presidenza, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### **ART. 4-**(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- leggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri;

I soci sono obbligati a:

-osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;

-astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'**Associazione**;

-versare quota associativa di cui all'apposito articolo;

-contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari con la propria opera prestata a favore dell'**Associazione** in modo personale, spontaneo e gratuito.

#### **ART. 5-**(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, o per morosità per mancato versamento della quota associativa annuale. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'**associazione** mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre recedere dall'**associazione**.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio di Presidenza, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'**associazione** non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

## **ART. 6-(Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio di Presidenza;
- Il Presidente;
- Il Revisore Unico (organo facoltativo).
- Organo di controllo( facoltativo)

## **ART. 7-(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Salvo il caso di impiego di procedure certificate, la comunicazione telematica può essere utilizzata solo nei confronti dei destinatari che abbiano rilasciato un preventivo consenso scritto, unitamente all'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica al quale inviare la comunicazione stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico-finanziario di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

## **ART. 8-**( Consiglio di Presidenza)

Il Consiglio di Presidenza opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio di Presidenza tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto economico-finanziario di esercizio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio di Presidenza è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 ( tre) e 7 ( sette) , nominati dall'Assemblea per la durata di 4 (quattro) anni e sono rieleggibili per 3 (tre) mandati.

I componenti il Consiglio di Presidenza sono scelti tra le persone fisiche associate; si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza sono assunte a maggioranza dei presenti. I componenti il Consiglio di Presidenza, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Componenti il Consiglio di Presidenza è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

## **ART. 9-**(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'**associazione** - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto tra i componenti il Consiglio di Presidenza a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Presidenza e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio di Presidenza, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

### **ART. 10-**(Il Revisore Unico,organo facoltativo)

*Il Revisore Unico diventa obbligatorio in base a quanto sancito dal D.lgs. 117/17. Se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.*

### **Art.11-**( Organo di Controllo,organo facoltativo)

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017. L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

### **ART. 12-**(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità social

### **ART. 13-**(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### **ART. 14-**(Risorse economiche)

L'**associazione** trae le risorse economiche per il finanziamento e per lo svolgimento delle proprie attività può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da:

- 1-contributi degli aderenti;



2-contributi di privati

3-contributi dello Stato,di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

4-contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali:

5-donazioni e lasciti testamentari;

6-rimborsi derivanti da convenzioni;

7-entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

8-qualunque altra entrata consentita dalla legge alle organizzazioni di volontariato.

Il fondo comune, consentito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione,fondi di riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'**Associazione**,non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'**Associazione** né all'atto del suo scioglimento.

E' vietato distribuire,anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione,nonché fondi,riserve o capitale durante la vita dell'**Associazione**,a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.L'esercizio finanziario dell'**Associazione** ha inizio e termine il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Presidenza redige il rendiconto consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.Copia del rendiconto consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ha all'ordine del giorno l'approvazione.

## **ART. 15-** (Libri)

L'**associazione** deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio di Presidenza;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di Presidenza;
- delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza, tenuto a cura dello stesso Consiglio;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

## **ART. 16-**(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'**associazione**, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con **l'associazione**.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.



### **ART. 17-**(Lavoratori)

L'**associazione** può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari

### **ART. 18-** (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, alla struttura Provinciale CTACLI .

### **Art. 19-**( comitato scientifico)

**Comitato Scientifico**, nominato dal Consiglio di Presidenza deve avere le seguenti caratteristiche: persone del mondo accademico e della cultura la cui presenza spontanea nell'**Associazione** risulti atta ad elevare la qualità e l'immagine del sodalizio.

### **Art.20-** (presidente onorario)

E' possibile la nomina di un Presidente onorario dell'**Associazione** senza diritto di voto che viene scelto con delibera del Consiglio di Presidenza.

### **Art.21-**( clausola compromissoria )

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi,tra i soci,oppure tra gli organi e i soci,deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore,il quale opererà secondo i principi di indipendenza,imparzialità e neutralità,senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.Il Conciliatore,qualora non individuato preventivamente dall'assemblea,è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo,sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

### **Art.22-**(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal nuovo Statuto delle ACLI Nazionali e dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il presente Statuto approvato dall'assemblea dei soci del 17 Maggio 2019 entra in vigore immediatamente.Il Consiglio di Presidenza è impegnato a provvedere alle dovute registrazioni di legge.

**REGISTRATO all'AGENZIA delle ENTRATE di RAVENNA  
il 06 Giugno 2019 al n.1833, serie 3.**